

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE AGLI SPETTACOLI VIAGGIANTI

**ASSEGNAZIONE DI AREE DA DESTINARE A SEDE DI PARCHI
DIVERTIMENTI IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DEI
CORPI SANTI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 40 del 22/10/1982

ART. 1

Il Comune di Lagnasco, in occasione dei tradizionali festeggiamenti patronali dei Corpi Santi, concederà occupazioni di suolo pubblico sulla Piazza Umberto I°, sotto l'osservanza delle seguenti norme.

Il Comune non assumerà responsabilità alcuna in ordine all'esercizio delle attività attrazionistiche, limitandosi a disciplinarlo con le seguenti disposizioni.

ART. 2

Non saranno accordate concessioni prima del martedì precedente la domenica dei festeggiamenti, sia su suolo pubblico che privato.

Durante il periodo della manifestazione dei Corpi Santi, non potranno essere concesse occupazioni fuori da quelle previste dal presente regolamento.

ART. 3

Per poter concorrere all'assegnazione delle aree, gli esercenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Nulla osta di agibilità rilasciato dal competente Ministero, riferito specificatamente all'attrazione per la quale viene presentata la domanda, regolarmente rinnovato per l'anno precedente a quello cui si riferisce la manifestazione;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'Associazione di appartenenza dell'attrazionista che intende impiantare per la prima volta o che, se già titolare di rotazione o di posto fisso, intende effettuare il cambio di attrazione;

Nella dichiarazione dovrà risultare l'inoltro al Competente Ministero della documentazione necessaria relativa all'attrazione che s'intende impiantare per la prima volta.

- c) Licenza commerciale di ambulante per i padiglioni dolciari e gastronomici o per le mensole giocattoli, regolarmente rinnovate per l'anno precedente a quello cui si riferisce la manifestazione.

ART. 4

Le domande, rivolte al Sindaco, redatte in competente bollo e provviste di codice fiscale, dovranno essere presentate all'Ufficio Comunale entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce la manifestazione, oppure spedite tramite lettera Raccomandata, entro il medesimo termine. Le domande dovranno essere specificatamente rivolte per ciascuna attrazione che s'intende impiantare.

Le domande non pervenute, ovvero non spedite, entro il termine suddetto non saranno in NESSUN CASO prese in considerazione ai fini del concorso, ed ai loro richiedenti non saranno accordate concessioni e nessun titolo.

Nelle domande dovranno essere dichiarate le dimensioni, specificatamente per ogni attrazione che si vuole impiantare.

ART. 5

Le concessioni saranno rilasciate dal Sindaco su parere di un'apposita Commissione nominata dal Consiglio Comunale e composta dal Sindaco in qualità di Presidente, da 3 (TRE) membri del Consiglio Comunale, di cui 1 (uno) di minoranza, e da 1 (uno) rappresentante degli organizzatori della festa.

Fungerà da Segretario della Commissione il Segretario comunale o un suo delegato.

ART. 6

Le concessioni saranno rilasciate dal Sindaco, su parere della Commissione di cui all'articolo precedente, tenuto conto dei seguenti elementi:

- a) anzianità di frequenza alla Festa Patronale, nella località fissata dal presente Regolamento. (Punti 2 per anno).
- b) anzianità di mestiere, riferita specificatamente all'attrazione che si intende impiantare e decorrente dall'anno di emissione del relativo e corrispondente nulla osta di agibilità ministeriale. (punti 0,25 per anno)
- c) anzianità di appartenenza alla Categoria dello spettacolo viaggiante o degli ambulanti. (punti 0,10 per anno).
- d) novità assoluta per il Comune di Lagnasco, subordinatamente alla ricettività della piazza ed alla collocazione di tutte le attrazioni aventi diritto, purchè la domanda sia stata presentata in tempo utile.

Le concessioni di cui al punto d) non verranno prese in considerazione ai fini della determinazione dell'anzianità di frequenza previste al punto a) del presente articolo.

- e) essere tutore di minore orfano che succeda ad attrazionista collocato in organico.

ART. 7

L'organico funzionale è la composizione quantitativa e qualitativa di un parco in ordine alle attrazioni che lo compongono, talchè il medesimo parco risulti in armonia con gli interessi degli attrazionisti e con le aspettative del pubblico che lo frequenta.

L'organico previsto per la Piazza su cui sarà montato il Parco Divertimenti in occasione dei festeggiamenti patronali prevede:

- a) un autocarro
- b) una giostrina per bambini
- c) un tiro a tappi
- d) una rotonda
- e) una giostra catene
- f) un padiglione danze

La commissione di cui all'art. 5 provvederà a formare il prospetto di sistemazione dell'organico.

Non potranno essere accordate concessioni oltre il numero previsto per ciascun tipo di attrazione dell'organico funzionale.

Ogni qualvolta si renderà vacante un posto previsto dall'organico, potrà essere sostituito da un analogo tipo di attrazione avente diritto in base all'art. 6.

ART. 8

E' fatto obbligo ai titolari dei mestieri inseriti in graduatoria e ai quali sia stata concessa l'autorizzazione di frequentare la piazza.

Ogni sottrazione a tale obbligo, comunque congegnata, comporterà le sanzioni previste dall'art. 13.

Si potrà chiedere la sospensione della concessione, limitatamente ad un anno, nei seguenti casi:

- a) rifacimento o modifica sostanziale dell'attrazione
- b) costruzione di nuova attrazione
- c) danno improvviso all'attrazione
- d) malattia improvvisa dell'attrazionista, titolare o parente convivente entro il 3° grado, ovvero di coniuge convivente.

Nei casi di cui ai punti a) e b) la sospensione dovrà essere chiesta entro e non oltre il 15 marzo dell'anno cui si riferisce la manifestazione, corredandola entro lo stesso termine di una dichiarazione dell'officina in cui l'attrazione viene riparata o costruita.

Nei casi di cui ai punti c) e d) la sospensione verrà accordata solo se sarà richiesta, mediante lettera raccomandata entro le ore 48 ore precedenti l'inizio della manifestazione.

La richiesta dovrà inoltre essere corredata, entro le 24 ore successive, di una certificazione rilasciata dal medico condotto del luogo in cui è sopravvenuto il malessere o della competente stazione dei Carabinieri, ove trattasi di danneggiamento.

Fuori da questi casi e modalità, il mancato impianto determinerà la perdita di ogni diritto acquisito.

ART. 9

La lista d'attesa rappresenta un diritto ad occupare un posto in organico per quegli attrazionisti che abbiano i requisiti previsti dall'art. 6, non appena detto posto si renda vacante.

Man mano che si renderanno vacanti posti previsti dall'organico, si attingerà agli attrazionisti inseriti nelle liste di attesa in ragione del loro ordine in graduatoria.

ART. 10

Il cambio di attrazione sarà consentito, senza perdita di punteggio quando l'attrazione che si intenda installare sia corrispondente ad un posto vacante previsto nell'organico totale.

Se per il posto vacante previsto in organico esiste più di una richiesta, sia o meno in lista d'attesa, il medesimo sarà assegnato tenuto conto del punteggio di anzianità di frequenza, ridotto di un terzo.

Ove i titolari di attrazione richiedenti il cambio non possano essere collocati nei posti vacanti, saranno inseriti nelle liste d'attesa corrispondenti all'attrazione nuova, in ragione del loro punteggio di anzianità di frequenza decurtato di un terzo.

Per i tiri e le rotonde è ammesso il cambio del contenuto, sempre che questo risulti dalla domanda e che la medesima sia stata corredata dal corrispondente N.O. di agibilità.

Per i piccolissimi mestieri il cambio sarà ammesso soltanto nell'ambito dei medesimi.

ART. 11

a) In caso di decesso, incapacità di intendere e di volere o di totale inabilità al lavoro comprovata dal proprietario di una attrazione, il punteggio di cui al punto a) dell'art. n. 6, a lui spettante, sarà integralmente attribuito al coniuge notoriamente convivente ed esclusivamente cooperante nell'esercizio dell'attrazione da almeno cinque anni e sino a che l'attrazione stessa sia gestita direttamente dal coniuge o dal medesimo insieme con altri familiari conviventi.

b) Se chi succede è un figlio, o parente non oltre il terzo grado, che abbia collaborato esclusivamente alla conduzione dell'attrazione e non abbia mai avuto nulla - osta di agibilità se non per piccolissimi mestieri, egli avrà il 70% del punteggio di cui al punto a) dell'art. 6, maggiorato di un punto percentuale per ogni anno di età compiuta oltre il diciottesimo (18°); l'aliquota massima complessiva non potrà comunque superare il 100%.

Il figlio o parente deve aver collaborato per almeno cinque anni.

Se il decesso di un'attrazionista titolare di posto avviene entro l'anno cui si riferisce il termine della richiesta, la concessione sarà mantenuta sempre a nome del defunto, diversamente la concessione sarà fatta a nome del successore.

c) In caso di trasmissione dell'attività tra vivi, per raggiunti limiti di età pensionabile o per motivata parziale invalidità, il figlio o parente fino al 3° grado, che si trovi nelle condizioni previste al punto b) del presente articolo, avrà il 35% del punteggio di cui al punto a) dell'art. 6, maggiorato di un punto percentuale per ogni anno di età compiuto oltre il 18° e fino al 35° e di due punti percentuali per ogni anno di età compiuto dopo il 35°.

L'aliquota massima complessiva non potrà comunque superare il 100%.

Il figlio o parente deve aver collaborato, in questo caso per almeno dieci anni.

Il punteggio di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo verrà aggiunto al punteggio personale relativo ai punti c) e d) dell'art. 6.

Il succedente verrà inserito nel gruppo corrispondente al suo punteggio complessivo.

La continuità della collaborazione decorre dal 18° anno di età compiuta. Il titolare che abbia trasmesso inter-vivos la propria azienda, non potrà più svolgere altra qualsiasi attività nell'ambito dello spettacolo viaggiante.

ART. 12

Ogni titolare di nulla-osta di agibilità potrà gestire una sola attrazione. Fa eccezione, a quanto sopra, l'installazione da parte di un attrazionista già concessionario di un'attrazione, di un altro piccolissimo mestiere.

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto ad operare direttamente o per mezzo di famigliari, o conviventi, o di terze persone dipendenti specificatamente comunicate, per iscritto, all'Amministrazione nella domanda di ammissione, per l'impianto per il quale ha ottenuto la concessione.

Motivi di impedimento dovuti a cause di forza maggiore, dovranno essere comunicati secondo le modalità previste dall'art. 8 e, in caso di impedimento, l'attrazione dovrà provvedere alla sua sostituzione, d'accordo con l'apposita commissione consiliare, con attrazione dello stesso tipo.

I titolari di attrazioni cui viene concesso il posteggio, saranno tenuti, inoltre all'osservanza delle seguenti altre prescrizioni:

- di ritirare il permesso di occupazione e di esercizio prima dell'impianto;
- di provvedere alla pulizia giornaliera e finale del suolo circostante l'attrazione e la carovana di abitazione;
- di attenersi alle disposizioni impartite dall'Amministrazione in ordine alla collocazione dei cariaggi e delle carovane di abitazione;

- di far uso delle apparecchiature radiofoniche e da imbonimento nei limiti compatibili con le esigenze di altri cittadini e, fatte salve diverse disposizioni, fino alle ore 23 nei giorni feriali e fino alle ore 24 nei giorni pre e festivi;
- di tenere aperto l'esercizio, fatte salve diverse disposizioni, obbligatoriamente, dalle ore 15 alle ore 23 e, facoltativamente dalle ore 9 alle ore 24, con intervallo, facoltativo, dalle ore 19 alle ore 20,30;
- di collocare tutti i cariaggi e le carovane, nel posto indicato dalla civica amministrazione.

ART. 13

Chi non si atterrà alle summenzionate disposizioni, oltre alle contravvenzioni previste dai vigenti Regolamenti Comunali, potrà, se trattasi di attrazionista recidivo o l'inosservanza commessa sia di particolare gravità, essere escluso per uno o più anni dalla partecipazione alla manifestazione.

ART. 14

Altri casi non previsti dal presente Regolamento, saranno esaminati volta per volta, dall'apposita Commissione Consiliare, sentito il parere delle Organizzazioni sindacali di Categoria.

ART. 15

Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente ogni altro Regolamento eventualmente approvato in precedenza e disciplinante la stessa materia.